

**COMUNE DI TODI**
(Provincia di Perugia)**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 32 DEL 28 LUGLIO 2015**

Oggetto: Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Approvazione Regolamento e determinazione delle aliquote per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 15,00 e segg.

nella residenza comunale, sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in 1^a convocazione, alla presenza dei signori:

Consiglieri	1Presente	2Assente	Consiglieri	Presente	3Assente
Carlo ROSSINI- Sindaco	X		Massimiliano GIOFFRE'	X	
Antonino RUGGIANO	X		Diego CARLETTI	X	
Claudio RANCHICCHIO		X	Fabrizio GUAZZARONI	X	
Moreno PRIMIERI		X	Paolo PARASECOLO	X	
Floriano PIZZICHINI	X		Giovanni COLETTI	X	
Antonio SERAFINI		X	Claudio SERAFINI	X	
Andrea VANNINI		X	Mauro GIORGI		X
Francesco Maria ALVI	X				
Marcello ORLANDONI	X				
Simone Mattia BERRETTONI	X				

La seduta è pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Dr. **Francesco Maria Alvi** nella sua qualità di **Presidente**. Partecipa il **Segretario Generale** Dr.ssa **Paola Bastianini**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: **Pizzichini, Berrettoni, Guazzaroni**

Pone, quindi, in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Vice Sindaco Pipistrelli che illustra l'argomento secondo la sotto riportata proposta del competente servizio:

“Premesso:

che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

che con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

che con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito “... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

che con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“comma 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

Visto anche l'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata prevista la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01/01/2013, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2014, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00.

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, al fine di consentire la salvaguardia dei redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli e di assicurare al bilancio comunale correnti idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. - come di seguito indicato:

- elevando la soglia di esenzione da euro 10.000,00 a euro 11.000,00 (undicimila/00), fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale stessa verrà applicata sull'intero reddito imponibile;
- aumentando le aliquote differenziate e progressive per scaglioni di reddito;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, riapprovando il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. recependo le modifiche di cui sopra;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare per l'anno 2015 le aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF come indicate all'art. 3 del suddetto regolamento;

Ritenuto opportuno, inoltre prevedere una soglia di esenzione per la richiamata addizionale comunale per redditi imponibili fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00), fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale stessa verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

Ritenuto, infine, opportuno disporre l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 30/9/2013 e modificata, per l'anno 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014 ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 17 del 23.07.2015);

Visto l'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti:

a) Responsabile del servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia, in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole;

b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

Si propone di approvare la suddetta proposta”.

Dichiarata aperta la discussione il Presidente dà la parola ai Consiglieri Comunali per gli interventi.

Costatata l'assenza di interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto. Intervengono per dichiarazione di voto Consigliere Ruggiano: voto contrario perché, visti i tempi, come minoranza ci si aspettava uno sforzo maggiore.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza,

Risultano presenti il Sindaco e i seguenti n. 11 consiglieri: Ruggiano, Pizzichini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Serafini C..

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano:

- Presenti: n. 12
- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 12
- Voti favorevoli: n. 9

- Voti contrari: n. 3 (Pizzichini, Ruggiano, Serafini C.)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF contenente, tra l'altro, il prospetto delle aliquote dell'imposta stessa, composto di n. 7 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2015;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non espressamente previsto dal richiamato regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
4. **DI APPROVARE**, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, come indicate all'art. 3 del suddetto regolamento:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,76
15.001,00	28.000,00	0,77
28.001,00	55.000,00	0,78
55.001,00	75.000,00	0,79
	oltre 75.000,00	0,80

5. **DI DARE ATTO** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
6. **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 01/01/2015;
7. **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.376.500,00;
8. **DI DISPORRE**, inoltre, l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 30/9/2013 e modificata, per l'anno 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014 ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento;
9. **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
10. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Allegato alle delibere
di c.c. n. 32
del 28.7.15

- 1 -



COMUNE DI TODÌ

Provincia di Perugia

**Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 32 del 28.07.2015

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Dr. Alvi Francesco Maria)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Paola Bastianini)

- 2 -

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 3
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 3
<i>Art. 3 -</i>	<i>Determinazione aliquote</i>	pag. 3
<i>Art. 4 -</i>	<i>Esenzioni</i>	pag. 4
<i>Art. 5 -</i>	<i>Modalità di versamento</i>	pag. 4
<i>Art. 6 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	pag. 4
<i>Art. 7 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 4

- 3 -

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Todi. Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle successive modificazioni, nonché dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce altresì norma di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio nel Comune di Todi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

ART. 3
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le aliquote dell'addizionale, differenziate, sono determinate nella misura progressiva in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,76
15.001,00	28.000,00	0,77
28.001,00	55.000,00	0,78
55.001,00	75.000,00	0,79
oltre 75.000,00		0,80

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente. In assenza di adozione della citata deliberazione, sono confermate le aliquote vigenti nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 4 -

ART. 4
ESENZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è **introdotta una soglia di esenzione** per redditi imponibili **fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00)**, fermo restando che nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.”

ART. 5
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.

ART. 6
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 7
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 01/01/2015.
2. E' abrogata, da tale data, la previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. adottata con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultano presenti il Sindaco e i seguenti n. 11 consiglieri: Ruggiano, Pizzichini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Serafini C..

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano:

- Presenti: n. 12
- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 12
- Voti favorevoli: n. 9
- Voti contrari: n. 3 (Pizzichini, Ruggiano, Serafini C.)


DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4[^] comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dr. Francesco Maria Alvi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Paola Bastianini





COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fascicolo del 22/7/2015 Servizio TRIBUTI PATRIMONIALI E FISCALI

OGGETTO: Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - Approvazione Regolamento e Determinazione delle Aliquote per l'anno 2015

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE _____

NON FAVOREVOLE, in quanto _____

Data.....22/7/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M. G. S.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RILEVANTE _____

FAVOREVOLE _____

NON FAVOREVOLE, in quanto _____

VISTO, si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa .

Data.....22/7/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

REG. PUBBL. n. 2006

La presente deliberazione:

~~D~~ pubblicata all'Albo Pretorio il 12 AGO. 2015^a per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs n.267/2000)

Li, 12 AGO. 2015

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Simonetta Berti Nulli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Li, **28 LUGLIO 2015**

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12 AGO. 2015 al 27 AGO. 2015^a

senza opposizioni o reclami ed è divenuta esecutiva.

Li, _____

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini

Al Responsabile del Servizio o Ufficio **Tributi, Patrimonio, Farmacia** per l'esecuzione del presente atto.

Li, 12 AGO. 2015

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini